



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Determinazione delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni per l'anno di imposta 2016.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addi **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ARMELLINI STEFANO	X		
BALLISTA FABIO	X		
BETTEGA LUCA	X		
CAMPESTRIN SAMUELE	X		
DALLAFIOR PATRIZIA	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DALLEDONNE PAOLO	X		
DANDREA SANDRO	X		
DEANESI EMANUELE	X		
GALVAN ENRICO	X		
NICOLETTI GIACOMO	X		
ORSINGHER ARMANDO		X	
POMPERMAIER FABIO	X		
RIGO LUIGI		X	
ROSSO EDOARDO	X		
SEGNANA MARIAELENA	X		
SEGNANA STEFANIA	X		
STROPPIA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premessa

gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S);

il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

l'art. 5 comma 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce, inoltre, che "Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.";

l'art. 6 comma 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce:
"L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.";

i commi 4), 5) e 6) dell'articolo 14, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, stabilisce, infine che:

“4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per il solo periodo d'imposta 2015 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.000 euro.”

Visto l'art. 16 “Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)” del Disegno di Legge 10 novembre 2015, n. 107 “Legge di stabilità provinciale 2016” che prevede, in particolare, quanto segue:

al comma 1: “All'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente: "f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.";
- b) nella lettera a) del comma 6 le parole: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento";
- c) dopo la lettera d) del comma 6 è inserita la seguente: "d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento."

Al comma 7: “All'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6 bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 di consistenza catastale fino a 400 metri quadri le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento."

- b) il comma 7 è abrogato.”

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016;

atteso che:

il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 dicembre 2014 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 marzo 2015;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 dicembre 2014, rettificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12 marzo 2015, sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno di imposta 2015 dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli e 5 astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti,

delibera

1. di fissare le aliquote, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2016, nella seguente misura:

a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%;
c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%;
d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%;
e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 di consistenza catastale fino a mq 400:	0,55%;
f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 di consistenza catastale superiore a mq 400 e per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9:	0,79%;
g) per i fabbricati strumentali all'attività agricola:	0,1%;
h) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%;
i) per le aree fabbricabili:	0,895%;
l) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria	0,2%.

2. di determinare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

3. di fissare in Euro € 1.000,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 11 voti favorevoli e 5 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire l'applicazione delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni con l'inizio dell'anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to EMANUELE DEANESI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **30.12.2015** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10.01.2016**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 11.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE
